

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C N. 21/C (2001-2002)

Riunioni del

7 febbraio 2002

8 febbraio 2002

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2001

1 - APPELLO DEL S.S.C. IL LUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2002 DEL CALCIATORE GALEOTAFIORE EMILIO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 37 del 6.12.2001)

La S.S.C. Il Lupo di Mercogliano in data 12 dicembre 2001, ha preannunciato reclamo – è da ritenersi per quanto di ragione – avverso l'intestata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con la quale, in ordine ai fatti verificatisi in occasione della gara Juve Avellino – Domicella, disputata il 10 marzo 2001, ed in particolare relativamente alla disposta sospensione della gara per invasione di campo ed aggressione ai giocatori, venivano inflitte tra l'altro, su deferimento del Procuratore Federale, le sanzioni della squalifica fino a tutto il 30 novembre 2002 al calciatore Galeotafiore Emilio, tesserato per la S.S.C. Il Lupo, e l'ammenda di L. 300.000 alla società da ultimo menzionata.

In pratica, come accertato dall'Ufficio Indagini, il predetto calciatore della società Il Lupo (squadra militante nello stesso girone) aveva attivamente partecipato, insieme al calciatore Lauri Emilio, della società Domicella, già squalificato in precedenza, alla incresciosa rissa verificatasi sul campo della società di casa avellinese.

Al preannuncio di reclamo e richiesta di copia di tutti gli atti ufficiali (ricevuti dalla reclamante in data 9 gennaio 2002), non ha fatto però seguito la presentazione, in tempo utile, del gravame con i relativi motivi.

Conseguentemente il reclamo in trattazione non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 33, comma 2, del Nuovo C.G.S., per mancato invio dei motivi nel termine prescritto.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dal S.S.C. Il Lupo di Mercogliano (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. LADISPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2002, INFLITTA AL CALCIATORE REALE ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 3.1.2002)

L'U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 3 gennaio 2002, che, in parziale accoglimento del proprio ricorso, riduceva al 31.8.2002 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di 1° Grado al calciatore Reale Andrea per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell'arbitro della gara del Campionato Giovanissimi Casalotti/Ladispoli del 11.11.2001.

L'attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dell'art. 40 comma 7 lett.d/d1 C.G.S..

Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è ammesso reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per tesserati od inibizioni per dirigenti che vadano oltre i dodici mesi.

Nel caso in esame, la squalifica irrogata al suddetto calciatore è inferiore al limite su riferito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB NAPOLI MACERATA/AUDAX CAPUA DELL'11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 10.1.2002)

Il G.S. Audax Capua ha proposto tempestivo ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 10 gennaio 2002 che, riformando la decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara Club Napoli Macerata/Audax Capua dell'11.11.2001, aveva ripristinato il risultato di 3 - 1 a favore della Club Napoli Macerata acquisito sul campo.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe erroneamente rilevato che il ricordo dell'Ufficiale di gara in ordine alla quarta sostituzione era molto vago oltreché carente del riferimento al tempo ed al minuto in cui tale sostituzione sarebbe stata effettuata, incorrendo in tal modo nella violazione dell'art. 74 delle N.O.I.F. riguardante la sostituzione di calciatori.

La C.A.F. rileva che il ricorso concerne questioni attinenti al merito della controversia ed in particolare all'interpretazione del referto dell'arbitro da parte della Commissione Disciplinare.

Non è invece in discussione l'applicazione dell'art. 74 delle N.O.I.F. nella parte relativa al numero di sostituzioni di calciatori effettuabili nel corso delle gare di campionato, che la delibera impugnata non ha neppure lontanamente posto in dubbio.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., che consente l'impugnazione delle decisioni delle Commissioni Disciplinari con ricorso alla C.A.F. soltanto per motivi attinenti alla competenza, per violazione o falsa applicazione di norme, per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, o per questioni attinenti al merito quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal G.S. Audax di Capua (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. VALDOSSOLA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE URBANO ANDREA (Delibera della Commissione

Tesseramenti - Com. Uff. n. 33/D - Riunione del 7.6.2001)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33/D - Riunione del 7.6.2001, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sul reclamo proposto dal calciatore Urbano Andrea, nato il 7.9.1978, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore per la S.S. Valdossola e deferiva al competente organo disciplinare la S.S. Valdossola, il Presidente dell'epoca della detta Società e il calciatore Urbano Andrea.

Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Valdossola.

L'attuale impugnazione è però inammissibile per un duplice rilievo.

Invero la delibera della Commissione Tesseramenti risulta impugnata con ricorso proposto oltre il termine di 7 giorni dalla data di ricezione, da parte della società, della decisione fissata dall'art. 33 comma 2 C.G.S.; non risulta inoltre inviata copia dei motivi alla controparte, sì come prescrive l'art. 29 comma 5 C.G.S..

Per completezza, inoltre, non può non rilevarsi che avverso il deferimento del Presidente della società reclamante il reclamo è parimenti inammissibile non essendo previsto né ipotizzabile alcun gravame.

Al riguardo va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria suscettibile di impugnazione.

E' appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Valdossola di Domodossola (Verbania) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DELL'ASSISTENTE ARBITRALE PUGLISI CLAUDIO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 220 del 17.01.2002)

Il Procuratore Federale, sulla base degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, deferiva con atto del 3.1.2002 alla competente Commissione il Sig. Claudio Puglisi, assistente arbitro della Sezione A.I.A. di Voghera, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere, nel corso della gara di cui in epigrafe, profferito all'indirizzo del calciatore del Parma, Stephen Appiah, la frase irraguardosa espressiva di discriminazione razziale: "*nero bastardo*".

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti proscioglieva il Puglisi dall'addebito contestatogli per non essersi raggiunta la prova certa di quanto imputato al deferito, in particolare perché le dichiarazioni accusatorie del calciatore del Parma Sartor non erano state confermate dal direttore di gara Cesari.

Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale deducendo che:

- 1) le dichiarazioni del calciatore Sartor hanno valore probatorio pieno;
- 2) la contraddittorietà fra le dichiarazioni del Sartor e quelle del direttore di gara Cesari è soltanto apparente;
- 3) sussistono elementi logici di riscontro alla veridicità delle dichiarazioni del Sartor.

Chiedeva per l'effetto che venisse affermata la responsabilità del Puglisi in ordine alla contestazione mossa con l'irrogazione della sanzione di mesi quattro; in via gradata, ai sensi del 5° comma dell'art. 33 C.G.S, che venisse affermata la responsabilità dello stesso in ordine alla frase che il Puglisi ha ammesso di aver pronunciato, con l'irrogazione della medesima sanzione.

Il deferito, attraverso l'avv. Cantamessa, produceva controdeduzioni chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del gravame quanto alla richiesta subordinata della Procura, per essere la proposta domanda "nuova", e comunque che venisse respinto nel merito.

All'odierna riunione comparivano le parti nelle persone del dott. Frascione per la Procura Federale e dell'Avv. Cantamessa per il deferito appellante, i quali si riportavano alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Il ricorso del Procuratore Federale è fondato e merita accoglimento.

Dalle risultanze degli atti risulta che l'assistente arbitro Puglisi Claudio durante la gara di cui trattasi, mentre stava correndo lungo la linea laterale seguendo con lo sguardo l'azione di gioco, cadde inciampando sulla gamba del calciatore Appiah, che stava svolgendo esercizi di riscaldamento e di allungamento dei muscoli, a terra.

Dalle dichiarazioni rese dal calciatore del Parma Sartor risulta, inoltre, che il Puglisi, dopo essersi rialzato da terra, si rivolse al Cesari pronunciando nei confronti dell'Appiah l'espressione "nero bastardo" o "bastardo nero". Il direttore di gara ha dichiarato all'Ufficio Indagini di essersi avvicinato al Puglisi (essendo il gioco comunque interrotto) per chiarimenti e di aver da questi appreso che era inciampato nel "nero", precisando che il termine "nero" era stato utilizzato dall'incolpato per identificare il calciatore nel quale era inciampato. Riferiva di non aver sentito altro e certamente di non aver sentito la parola bastardo.

Ritiene la Commissione che, mentre il calciatore ha dichiarato in modo univoco e certo di aver udito il Puglisi apostrofare il calciatore Appiah con l'epiteto "*nero bastardo*" o "*bastardo nero*", dall'altra, il direttore di gara non ha escluso in modo altrettanto univoco che il suo assistente potesse aver pronunciato la frase in esame, avendo solo dichiarato di non avere ascoltato il predetto proferire la stessa.

Pertanto sulla base di una testimonianza diretta e certa di un determinato fatto storico e di un'altra che non esclude in modo certo la verifica dello stesso, si impone di dare credito alla prima, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna contraddizione fra le dichiarazioni.

Del resto le dichiarazioni del Sartor hanno un valore probatorio pieno in quanto non provengono dalla parte lesa, né da un soggetto che aveva particolari motivi di risentimento nei confronti del deferito non evidenziati dagli accertamenti e neppure prospettati dal deferito.

Ulteriore conferma alla conclusioni a cui si è pervenuti è rappresentata dai seguenti elementi logici di riferimento.

La circostanza che subito dopo l'impatto con l'Appiah, il Puglisi accusò il calciatore di averlo sgambettato volontariamente (secondo quanto riferito da Menotti, team manager del Parma), fa ritenere, in modo evidente, il motivo di impeto che indusse il deferito a pronunciare la frase riferita dal Sartor. Inoltre, l'animata discussione fra l'assistente arbitro e i tesserati del Parma, che sedevano in panchina, conferma ulteriormente la veridicità del fatto contestato al Puglisi. Appare ragionevole presumere che le proteste dei tesserati del Parma si sarebbero subito placate ove l'assistente avesse rappresentato di non aver ingiuriato l'Appiah; viceversa, la discussione non solo è stata animata, ma si è protratta per un apprezzabile periodo di tempo, mentre il Puglisi ha mutato atteggiamento solo

quando il Minotti ha avvisato il quarto uomo che l'episodio non sarebbe terminato lì.

Anche il comportamento successivo tenuto dal Puglisi dimostra in modo univoco la fondatezza delle dichiarazioni del Sartor. L'assistente, infatti, non appena apprese l'intenzione dei tesserati del Parma di denunciare il fatto, tentò di scusarsi con l'Appiah che respinse le scuse. Al termine della gara, si recò negli spogliatoi del Parma dove reiterò le scuse al calciatore offrendogli la sua maglietta in omaggio (non accettata), facendo rilevare all'interlocutore che *"la frase che aveva detto non era quella che avrebbe voluto dire"* e, rivolto alla generalità dei presenti, senza che nessuno glielo avesse contestato, che non aveva profferito le frasi udite dai tesserati del Parma (cfr. dichiarazioni di Appiah e di Sartor).

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalle considerazioni che precedono.

Va per l'effetto dichiarata la responsabilità del deferito al quale si ritiene applicare la sanzione della inibizione di mesi due, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare sofferto, a far data dalla domenica successiva a quella di pubblicazione del comunicato C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, annulla l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ed irroga all'assistente arbitrale Puglisi Claudio la sanzione dell'inibizione per mesi 2 a decorrere dalla domenica successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della C.A.F..

6 - APPELLO DELL'A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE SEMERARO SERGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 18.1.2002)

Con atto 23 gennaio 2002 l'A.C. Ostuni Sport proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 18 gennaio 2002 con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'A.C. Ostuni Sport, veniva ridotta a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore Semeraro Sergio dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 119 del 16 gennaio 2002.

Con successiva nota 1 febbraio 2002, a firma dell'avv. Luca Marzio, Presidente dell'A.C. Ostuni Sport, si formulava dichiarazione di rinuncia all'appello.

Osserva questa Commissione che l'intervenuta rinuncia al gravame da parte della società appellante impone dichiaratoria di non luogo a procedere con conseguente disposizione di incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. prende atto della rinuncia, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., all'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

7 - APPELLO DEL F.C. HELLAS VERONA AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCAPIN ANDREA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA RECLAMANTE, CONSEGUENTE A RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (Delibera della

Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D Riunione del 18.10.2001)

La C.A.F. sull'appello innanzi proposto:

- rilevato che a norma dell'art. 33, co. 1°, N.O.I.F. il calciatore "giovane" assume la qualifica di "giovane di serie" "dal 14° anno di età" se tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche;

- considerato che in applicazione di detta norma la Commissione Tesseramenti, decidendo in merito alla posizione del calciatore Scapin Andrea, nato il 3.1.1987, tesserato dal 22.09.2000 con cartellino annuale quale "Giovane" in favore della società Hellas Verona S.p.a. per la stagione 2000/2001, ha statuito che il calciatore ha assunto la qualifica di "giovane di serie" a far data dal compimento del 14° anno di età e cioè dal 3.1.2001 (Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 18.10.2001);

- ritenuto che ai fini del riconoscimento del "premio di preparazione" "alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato" (nel caso del calciatore Scapin la U.S. Villazzano) l'art. 96 N.O.I.F. impone l'obbligo del versamento alla società che per la prima volta "richiede" il tesseramento del calciatore come (tra gli altri) "giovane di serie";

- rilevato che sulla base di quanto previsto dal citato art. 96 N.O.I.F. la società Hellas Verona S.p.a. ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramenti osservando di aver tesserato il calciatore Scapin per la stagione 2000/2001 prima del raggiungimento da parte di questi del 14° anno di età e senza averne chiesto il tesseramento come "giovane di serie"; osservando inoltre che l'automatismo previsto dall'art. 33 N.O.I.F. fatto valere dalla Commissione Tesseramenti: a) impedisce alla società di valutare prima della nuova stagione calcistica le capacità del giovane su cui eventualmente investire corrispondendo i premi di preparazione; b) impone al calciatore di 12 o 13 anni di età, per effetto dei meccanismi di cui allo stesso art. 33, co. 2°, N.O.I.F., un vincolo di appartenenza ad una società fino ad almeno 19 anni; c) legittima un vincolo di così lunga durata per un calciatore infra quattordicenne senza consenso alcuno da parte dell'interessato (neppure dopo raggiungimento del 14° anno di età) o dei genitori, la cui adesione al tesseramento del minore è stata data per una o al massimo due stagioni (vincolo annuale e biennale con tesserino "rosa");

- considerato che il contrasto tra gli artt. 33 e 96 N.O.I.F. e le gravi discrasie cui dà in effetti luogo il primo rendono necessario l'intervento interpretativo della Corte Federale a norma dell'art. 22, co. 1° lettera a), C.G.S. e che a questo fine occorre rimettere gli atti al Presidente Federale perché valuti l'opportunità di far richiesta alla Corte Federale di interpretare l'art. 33, co. 1°, N.O.I.F. con riferimento all'art. 96 delle stesse N.O.I.F.;

- osservato, da ultimo, che il procedimento in corso va sospeso fino alla pronuncia della Corte (art. 22, co. 1° lettera a) / C.G.S.);

per questi motivi: 1) visto l'art. 22, co. 1° lettera a), C.G.S., dispone rimettersi gli atti al Presidente Federale perché voglia richiedere alla Corte Federale l'interpretazione dell'art. 33, co. 1°, N.O.I.F. con riferimento all'art. 96 N.O.I.F.; 2) sospende il procedimento in corso fino alla pronuncia della Corte.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 2001

- 1 - APPELLO DEL CALCIATORE GUARDIOLA SALA JOSEP AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 - A FAR DATA DAL 22.11.2001 - E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER LA DURATA DI MESI 4 A DECORRERE DAL TERMINE DELLA SQUALIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002)

- 2 - APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 - A FAR DATA DAL 22.11.2001 - E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER LA DURATA DI MESI 4 A DECORRERE DAL TERMINE DELLA SQUALIFICA, INFLITTE AL CALCIATORE GUARDIOLA SALA JOSEP A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002)

- 3 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 - A FAR DATA DAL 22.11.2001 - E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER LA DURATA DI MESI 4 A DECORRERE DAL TERMINE DELLA SQUALIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO AL CALCIATORE GUARDIOLA SALA JOSEP** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002)

Con nota del 27.12.2001 l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Josep Guardiola, tesserato per la corrente stagione agonistica 2001/2002 presso la società Brescia Calcio S.p.A., perché trovato positivo per metaboliti di nandrolone in occasione di due controlli antidoping, l'uno eseguito il 21.10.2001 a Piacenza, all'esito della gara di Campionato di Serie A Piacenza/Brescia; l'altro il 4.11.2001 a Roma, all'esito della gara di Campionato di Serie A Lazio/Brescia.

Rilevava l'Ufficio di Procura che in occasione del primo controllo la concentrazione di norandrosterone (NA) e di noreticolanalone (NE) era stata, rispettivamente, di circa 9 e di circa 12 ng/ml in prime analisi e di circa 8 ng/ml, quanto al solo NA, in seconde analisi, in tutti e due i casi già tenuto conto della correzione per la densità prevista dalla normativa C.I.O. Nel secondo controllo la concentrazione delle due sostanze era stata di circa 5 e di circa 10 ng/ml in prime analisi e di circa 6 ng/ml, quanto al solo NA, in seconde analisi, tenuto conto in tutti e due i casi, ancora una volta, della correzione prevista dalla normativa C.I.O..

Osservava inoltre che i metaboliti, pur corretti per la concentrazione, avevano superato ampiamente la soglia limite prevista dal C.I.O. e che il deferimento del calciatore al giudizio della competente Commissione Disciplinare andava disposto in relazione agli articoli

12, comma 4, e 13, comma 1, lettera b) punto III, del Regolamento dell'Attività Antidoping del C.O.N.I. recepito dalla F.I.G.C. con la delibera n. 107 del 27.7.2001 di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001.

All'esito del giudizio la Commissione dichiarava il calciatore Guardiola responsabile della violazione contestatagli e lo condannava alla sospensione da qualsiasi attività agonistica per il periodo di mesi quattro ed alla multa di 50.000,00 euro nonché a controlli antidoping senza preavviso per la durata di mesi quattro dal termine della squalifica (Com. Uff. n. 233 del 24 gennaio 2002).

Osservava la Commissione, in sintesi:

- che non era contestabile la *"presenza della sostanza vietata"* nei campioni del Guardiola;

- che detta presenza non poteva essere attribuita a *"produzione endogena di NA in quanto ... i valori riscontrati ... sono del tutto incompatibili con qualsiasi produzione endogena"*;

- che l'assenza di effetti anabolizzanti doveva ritenersi *"irrelevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 13 n. 1, fatta dipendere "esclusivamente" dall'assunzione, "anche isolata ed episodica" della sostanza proibita e non dagli "effetti che tale assunzione può (non necessariamente) produrre"*;

- che *"l'assunzione degli integratori prescritti, forniti e garantiti dal prof. Ramon Segura"*, medico del F.C. Barcellona presso cui militava in precedenza il calciatore, costituiva un comportamento a rischio, anche perché detti integratori venivano preparati con *"materie prime acquistate da diversi fornitori secondo la disponibilità del mercato"*, al di fuori di idonea *"certificazione delle ditte produttrici (peraltro non richiesta né verificata)"*;

- quanto alla sanzione, che la stessa, esclusa l'ipotesi dell'assunzione intenzionale e rilevato, anzi, che questa aveva avuto il carattere dell'assoluta occasionalità, doveva essere individuata, in considerazione anche della pregressa attività agonistica del calciatore e del comportamento processuale, nelle già ricordate misure della sospensione da qualsiasi attività agonistica per il periodo di mesi quattro e della multa di 50.000,00 euro nonché in controlli antidoping senza preavviso per la durata ai mesi quattro dal termine della squalifica.

Avverso detta decisione proponevano rituale e tempestivo appello l'Ufficio di Procura Antidoping, la società Brescia Calcio S.p.A. ed il calciatore Guardiola.

Rilevava il primo che la Commissione Disciplinare aveva applicato gli articoli 12 e 13 del Regolamento delle Attività Antidoping in modo erroneo, nel senso che nel far valere nel caso a giudizio la *"modifica"* di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) punto III, del Regolamento non avrebbe potuto determinare la pena al di sotto del limite minimo di 8 mesi previsto dall'art. 12, comma 3, dello stesso Regolamento. Rilevava, in ogni caso, che la Commissione aveva *"accordato una riduzione della sanzione fino a quattro mesi di squalifica senza nulla motivare in ordine alla eccezionalità della vicenda esaminata"* e non attribuendo il giusto valore, anzi, alla *"concentrazione notevolmente superiore alla soglia consentita"* rinvenuta nel liquido fisiologico dell'atleta.

Chiedeva, pertanto, che in parziale riforma della decisione impugnata questa C.A.F. determinasse la sospensione da ogni attività agonistica e l'ammenda, rispettivamente, in mesi nove ed in euro 103.000,00.

Nel rinviare all'appello proposto dal calciatore ed ai relativi motivi, la società Brescia Calcio S.p.A. appuntava l'attenzione sulle *"molteplici ed ambigue"* interpretazioni di cui erano suscettibili i risultati delle analisi, da riferirsi *"non già ad un vero e proprio doping ... ma ad una semplice contaminazione, avente possibili, diverse origini"*. Osservava poi che *"la pretesa assunzione non (poteva) mai essere ritenuta sorretta, sotto il profilo soggettivo"*.

vo, neppure da semplice colpa” e da ultimo che il trattamento sanzionatorio doveva essere “il più mite possibile” in considerazione sia della personalità del calciatore e del comportamento tenuto nel procedimento che del “grado infimo” dell’(eventuale) colpa.

Sollecitava, in definitiva, il proscioglimento del Guardiola per insussistenza del fatto oggetto dell’addebito o della colpa; in subordine, l’irrogazione di sanzione più lieve “sia per specie che per quantità”.

Da ultimo il calciatore Guardiola. Svolte considerazioni sulla propria personalità e sulla propria carriera e richiamata l’attenzione sulla poca credibilità che un campione del suo livello (“che non deve, a questo punto della carriera, dimostrare nulla del proprio valore”) “possa volutamente aver ricercato l’alterazione della propria prestazione e quindi del proprio valore per disputare gare che se anche fossero state oggetto di performance eccezionali nulla avrebbero aggiunto ... alla sua storia”; svolte osservazioni a carattere generale, insomma, sulle peculiarità soggettive del suo caso, prendeva in esame l’art. 13, comma 7, del Regolamento Antidoping. Faceva presente a questo proposito che sulla scorta di quanto previsto dal Codice di comportamento, introdotto nell’ambito dell’attività calcistica con il Com. Uff. n. 49 del 12 settembre 2001, la presunzione di colpevolezza inizialmente ancorata (per i casi di doping non intenzionale) a generici parametri di imprudenza e negligenza, doveva essere valutata alla luce di fattispecie tipizzate; fattispecie in nessuna delle quali poteva ravvisarsi la condotta da lui tenuta. Premessi, infatti, l’attribuzione al responsabile medico sociale ed ai medici sociali della responsabilità personale in ordine alle sostanze ed ai trattamenti sanitari prescritti al calciatore (art. 2, comma 1, del Codice) ed il correlativo obbligo da parte di quest’ultimo (tra gli altri) di “riconoscere la competenza esclusiva del medico sociale” e di “attenersi alle sue decisioni” (art. 2, comma 3, del Codice), rilevava che la sola assunzione di sostanze attive era stata da lui fatta dietro prescrizione del responsabile medico sociale e/o del medico sociale e sotto il loro controllo: il dr. Segura e, una volta approdato in Italia, il dr. Alicicco; medico, quest’ultimo, che presa visione della documentazione pregressa e valutata la piena liceità degli integratori non gli aveva segnalato alcunché in merito ad “una sia pur possibile rilevanza delle sostanze ai fini del doping”. Poiché si era scrupolosamente attenuto alle prescrizioni dei medici sociali del F.C. Barcellona, prima, e della società Brescia Calcio, dopo, ed aveva osservato tutte le norme comportamentali dettate dal Codice, riteneva che non poteva essergli mosso rimprovero alcuno.

Sotto altro profilo faceva presente il Guardiola che il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione i rilievi “fattuali e giuridici” che gli erano stati prospettati né si era fatto carico di argomentare in ordine alla ‘fattispecie, (al-)le norme ed (a-)i comportamenti stabiliti dal “Codice”, essendosi limitato all’enunciazione di situazioni in punto di fatto che, se correttamente valutate avrebbero condotto, peraltro, all’esclusione di ogni sua responsabilità. “... se il fatto” che si sanziona - rilevava - ... è la presenza nell’organismo di un valore analitico che supera la soglia-limite, ... è assolutamente indubbio che doveva essere prosciolto”, dal momento che il dr. Alicicco, “cui spetta(va) la ‘competenza esclusiva’ in ordine al giudizio medico sull’assunzione di sostanze attive”, aveva preso cognizione della documentazione medica esibitagli e non gli aveva dato “alcuna indicazione di ‘allarme’ circa la possibile rilevanza della sostanza ... ai fini del doping”.

Lamentava ancora che il Giudice di primo grado aveva ommesso di pronunciarsi in merito ai rilievi tecnico-scientifici del perito prof. C. Moretti (secondo cui la percentuale di massa grassa valutata a livello del tronco esclude l’assunzione di sostanze di natura anabolizzante) ed alle ulteriori deduzioni, dello stesso genere, svolte nella memoria dell’avv. C. Hellingman.

Si soffermava, da ultimo, sul trattamento sanzionatorio inflittogli.

Richiamava l'attenzione a questo proposito sulla necessità che la sanzione tenesse conto dell'effettivo "carico afflittivo" della sospensione dall'attività agonistica e cioè del particolare periodo dell'anno nel quale la sanzione sarebbe caduta. Doveva tener conto, poi, dei precedenti sportivi, della lealtà sempre dimostrata e della condotta tenuta anche nel procedimento; condotta, ispirata alla massima collaborazione. Doveva tener conto, infine, della natura dell'assunzione, non intenzionale e da ritenersi del tutto occasionale, e, non da ultimo, dell'età anagrafica e della necessità di tornare da subito all'attività agonistica per il relevantissimo interesse a prender parte nelle migliori condizioni di forma alla fase finale della XVII edizione del Campionato del Mondo del prossimo giugno.

Chiedeva, in definitiva, l'assoluzione dall'addebito mossogli; in subordine, l'irrogazione di sanzione pari al numero di incontri non disputati per effetto della sospensione cautelare o al corrispondente periodo temporale.

Nel corso della seduta del giorno 8 febbraio 2002 l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in persona del Procuratore Capo avv. Giacomo Aiello, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione della soc. Brescia Calcio S.p.A. al presente giudizio in virtù del fatto di essere rimasta estranea, detta società, al giudizio di primo grado ed alla relativa pronuncia. Riproponeva quanto al merito i motivi fatti valere in sede di appello, di cui chiedeva l'accoglimento. Il Guardiola, personalmente ed attraverso i suoi legali di fiducia, avv. Tommaso Marchese ed avv. Cornelius Hellingman, e la società, assistita dall'avv. Giuseppe Frigo, si opponevano all'eccezione preliminare dell'Ufficio di Procura di cui chiedevano il rigetto. Ciascuno esponeva, poi, le proprie argomentazioni a sostegno dell'appello del quale chiedeva l'accoglimento.

L'eccezione sollevata in via preliminare dall'Ufficio di Procura Antidoping nei confronti della società Brescia Calcio S.p.A. non può essere accolta.

In effetti il procedimento instaurato inizialmente anche nei suoi confronti si è concluso con l'archiviazione ed il deferimento della Procura Antidoping ha interessato il solo calciatore Guardiola. La società è rimasta estranea, di conseguenza, al giudizio di primo grado ed alla relativa decisione. Con tutto ciò non può seriamente contestarsi, come sostenuto dal legale della società, che questa è fortemente interessata alle sorti del giudizio nei confronti del "suo" calciatore Guardiola, per una molteplicità di ragioni sulla cui specifica individuazione data la loro evidenza ed immediatezza può sorvolarsi. La circostanza di essere portatrice di un (rilevante) "interesse indiretto" fa sì, a norma dell'art. 29, comma 3, C.G.S., che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di cui all'art. 37, comma 7 prima parte del C.G.S., e cioè di partecipare al dibattimento di primo grado; fa sì ancora che ha proposto appello e prende parte al giudizio oggi legittimamente, in forza di quanto previsto dal comma 7, seconda parte, dello stesso art. 37 C.G.S. appena citato. Senza che a nulla rilevi, è il caso di aggiungere, che non sia stata proposta istanza di ammissione al dibattimento di primo grado e che non sia intervenuta reiezione della stessa, dal momento che la proposizione dell'appello e la partecipazione al relativo giudizio non possono essere subordinate per ragioni di interpretazione logica della norma a quella "reiezione dell'istanza per carenza di interesse" cui fa riferimento la dizione letterale del comma 7, seconda parte, dell'art. 37 già ricordato.

Venendo agli appelli proposti, bisogna dire che questi vanno tutti rigettati.

Come esposto in narrativa, la Commissione Disciplinare sarebbe incorsa in errore, a giudizio dell'Ufficio di Procura Antidoping, nell'applicare al caso in esame le distinte riduzioni previste dagli artt. 12 e 13 del Regolamento, nel senso che il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) punto III, non avrebbe dovuto comportare pena inferiore al limite minimo fissato dall'art. 12, comma 3. I rilievi del Procuratore sono meritevoli della massima attenzione, soprattutto per ciò che riguarda il rischio di una eccessi-

va discrezionalità e della conseguente possibilità che casi analoghi siano valutati in modo difforme, non solo tra discipline sportive diverse, ma addirittura all'interno di una medesima attività agonistica. Ad avviso di questa Commissione siffatto rischio non discende, tuttavia, dal cattivo uso che i primi Giudici avrebbero fatto delle norme in questione o da una loro erronea interpretazione, quanto dalla discrezionalità particolarmente (e forse eccessivamente) ampia che il regolamento consente in presenza di "circostanze specifiche eccezionali"; discrezionalità che è frutto di scelte di politica sportiva a carattere generale sulle quali non è consentito in questa sede interloquire. Perché (e questo è il punto per ciò che riguarda il caso del calciatore Guardiola) la "riduzione" di cui all'art. 12 e la "modifica" di cui all'art. 13 sono fattispecie distinte, fatte dipendere ciascuna da presupposti di differente natura, a carattere esclusivamente soggettivo, nel primo caso ("la collaborazione determinante per l'accertamento della verità" fornita dall'atleta); a carattere oggettivo, nel secondo (la presenza di "circostanze specifiche eccezionali"). Così stando le cose corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari in esame non consente di non applicare al caso concreto, presenti i relativi presupposti, le due riduzioni o di fissare limiti alla "modifica" di cui all'art. 13 che lo stesso art. 13 non prevede o reperirne aliunde. Verrebbe ad operarsi in quest'ultima ipotesi una sovrapposizione di norme che non è prevista; che sarebbe contraria soprattutto alla ratio dell'art. 13, la cui "modifica" per l'"eccezionalità" delle "circostanze specifiche" può subire gli eventuali limiti espressamente previsti, ma non reperirne in altra norma, rispondente peraltro ad altre e circoscritte finalità di natura soggettiva, la condotta dell'atleta.

Non sembra che la Commissione Disciplinare meriti censure, dunque, per aver fissato la sospensione del Guardiola al di sotto degli otto mesi, con questo applicando il doppio disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento Antidoping e, nel riconoscere la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, individuando la pena in una misura inferiore al limite minimo stabilito dall'art. 12.

Le doglianze dell'Ufficio di Procura Antidoping in relazione all'inadeguatezza della pena inflitta al Guardiola attengono, per la verità, al merito della questione, come tale inammissibili in questa sede. Sotto il diverso profilo della carenza di motivazione "in ordine alla eccezionalità della vicenda esaminata", fatta valere nei motivi dell'appello, va rilevato che i primi Giudici si sono soffermati non certo diffusamente, ma in misura più che adeguata sull'occasionalità dell'assunzione e sulla necessità di "correlare gli effetti afflittivi della sanzione all'età del calciatore e, quindi, al presumibile residuo di attività agonistica". Sono circostanze, queste, ad avviso di questa Commissione d'Appello che attribuiscono al caso del calciatore Guardiola caratteristiche oggettive tutte particolari che, all'interno dell'esigenza di rapportare la durata della squalifica al periodo dell'anno nella quale viene scontata, giustificano il trattamento sanzionatorio concretamente individuato dalla Commissione Disciplinare; trattamento che questa Commissione ritiene adeguato e da condividere in pieno.

I risultati delle analisi e delle c.d. contro analisi eseguite sul liquido fisiologico del Guardiola in occasione delle partite di calcio della sua squadra con il Piacenza e con la Lazio hanno stabilito con assoluta certezza la presenza in concentrazione anomala, e particolarmente elevata rispetto ai valori normali, di metaboliti di nandrolone. Alla luce di dato di fatto del genere non sono condivisibili le perplessità manifestate dalla società Brescia Calcio S.p.A. (e si viene con questo all'appello proposto da questa) in merito alle "molteplici ed ambigue" interpretazioni di cui sarebbe suscettibili i risultati delle analisi, dal momento che l'unica, fondata interpretazione che deve darsene è che nell'organismo dell'atleta è stata rinvenuta una quantità di metaboliti di nandrolone superiore ai limiti consentiti; quantità che data la consistenza della concentrazione rispetto ai valori normali va

riferita a vero e proprio doping e non già a quella “*semplice contaminazione, avente possibili, diverse origini*”, fatta presente dalla società appellante. Anche a prescindere dalle difficoltà nel delineare concettualmente (con riguardo alla fattispecie che qui interessa) detta “contaminazione” ed a prescindere anche dall’indeterminatezza in ordine alle cause che ne sarebbero all’origine, sta di fatto che il Guardiola è risultato positivo ai controlli antidoping e che il grado di concentrazione delle sostanze proibite riscontrate nel suo organismo esclude, “contaminato” o dopato che lo si voglia definire, che non si verta nell’ambito di efficacia normativa della disciplina antidoping di cui al relativo Regolamento.

Gli argomenti fatti valere a questo proposito dalla società Brescia Calcio S.p.A. non possono essere condivisi, dunque, esattamente come non possono esserlo gli altri riguardanti l’assenza di colpa (sulla quale questa Commissione avrà modo di soffermarsi più avanti) e la presunta eccessiva severità del trattamento sanzionatorio (sul quale questa Commissione si è dianzi espressa, invece, rilevandone - problemi di ammissibilità a parte - la perfetta congruità).

Vanno condivise in pieno le considerazioni svolte dal Guardiola in merito alla poca credibilità che un campione della sua levatura, che a questo punto della carriera “*non deve ... dimostrare nulla del proprio valore*”, possa aver assunto anabolizzanti per incrementare prestazioni agonistiche che “*nulla avrebbero aggiunto alla sua storia*”. Il fatto è che al Guardiola non è stata contestato né è stato condannato in relazione a doping intenzionale (art. 13, comma 2, del Regolamento), ma in ordine a doping non intenzionale (art. 13, comma 1, dello stesso Regolamento) e si comprende che in relazione ad ipotesi come questa la circostanza di non aver volontariamente ricercato prestazioni superiori attraverso l’assunzione di sostanze proibite (che questa Commissione non ha difficoltà a ritenere vera) perde molto del suo valore. Nel caso del Guardiola è in discussione l’assunzione non intenzionale di sostanza dopante, di talché sostenere che non ha inteso ricercare volontariamente prestazioni più elevate con mezzi illeciti è ribadire quanto gli è stato già riconosciuto in sede di contestazione e di decisione di primo grado; diversamente detto, è fare affermazione che nulla toglie, ma poco aggiunge alla sua difesa.

L’introduzione del Codice di comportamento in materia di lotta al doping nel sistema di norme che regolano l’attività calcistica comporta senza alcun dubbio aggiustamenti nell’individuazione dei profili di responsabilità da addebitare (per quanto qui interessa) al calciatore, ma quanto sostenuto dall’appellante deve tener conto dei principi fissati dal Regolamento, che è la normativa base in fatto di lotta al doping nello sport, e della conseguente necessità che siano salvaguardate le linee guida lungo le quali l’azione di contrasto del fenomeno deve muoversi. Ciò posto, occorre tener presente ciò che questa Commissione ha avuto modo di rilevare in casi analoghi e cioè che la normativa regolamentare attualmente in vigore (ed in particolare l’art. 13 del Regolamento) configura due distinte ipotesi di doping: un doping intenzionale ed un doping non intenzionale. Occorre tener presente, ancora, che l’insieme delle disposizioni contenute nel Regolamento lascia chiaramente intendere che in relazione alla seconda (doping non intenzionale) opera se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo, quantomeno una presunzione di responsabilità colpevole. Per rendersene conto è sufficiente riflettere che solo nell’ipotesi di doping intenzionale è richiesta dall’art. 13, comma 7, del Regolamento, una specifica dimostrazione, seppure con qualsiasi mezzo, dell’elemento soggettivo, mentre analoga dimostrazione non è richiesta per il caso di doping non intenzionale, in relazione al quale è sufficiente l’accertamento della presenza della sostanza proibita nel liquido fisiologico dell’atleta ed il superamento della soglia prescritta dal C10 perché la violazione, che si presume colpevole, sia integrata. Sta allo stesso atleta fornire seri ed obiettivi elementi di discolorpa che valgano a dimostrare un’assunzione non solo non intenzionale, ma anche

incolpevole, potendosi configurare la responsabilità colposa dell'atleta ad esempio anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto.

Venendo al caso in esame - nel quale (è bene ribadirlo) si discute di doping non intenzionale - la tesi di essersi attenuto scrupolosamente, il Guardiola, alle prescrizioni dei medici sociali della F.C. Barcellona, prima, e della soc. Brescia Calcio S.p.A., dopo, e di avere osservato tutte le norme comportamentali dettate dal Codice non è in grado di vincere la presunzione di responsabilità che grava sulla sua persona dal momento che l'assunzione di integratori fornitigli dal dr. Segura, ma preparati con materie prime acquistate da fornitori diversi secondo la disponibilità del mercato, configura un margine di rischio cui il calciatore non ha ritenuto di sottrarsi. Sempre ad ammettere che la positività ai metaboliti del nandrolone sia conseguenza dell'assunzione di detti integratori e non di altri prodotti e senza considerare che il Guardiola non da principiante, ma da profondo conoscitore del mondo del calcio che sa come prodotti destinati al potenziamento delle prestazioni degli atleti (per interesse di loro medesimi o di altri) possono facilmente contenere sostanze proibite non avrebbe dovuto accettare il rischio di assumere prodotti consigliatigli, sì, dal medico della società, ma di origine non adeguatamente sicura. E' un imprudente comportamento "a rischio" quello del Guardiola, come correttamente affermato dalla Commissione Disciplinare, del quale a ragione è stato chiamato a rispondere ed in relazione al quale ancora a ragione ha riportato sanzione disciplinare.

Gli elementi forniti dal Guardiola non sembrano in grado di scalfire la rigida presunzione di colpa posta dalla normativa vigente a carico dell'atleta risultato positivo e l'unico dato obiettivo continua ad essere la riscontrata presenza nei campioni di urina prelevati dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita; presenza che vale a configurare responsabilità disciplinare a norma dell'art. 12 del Regolamento e giustifica l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13. L'appello proposto sul punto da Guardiola non può essere, dunque, accolto. Non può esserlo neppure per ciò che riguarda l'omessa pronuncia della Commissione Disciplinare in merito ai rilievi tecnico-scientifici del perito di parte. Può convenirsi sulla mancanza di un'esplicita motivazione in ordine alle singole osservazioni proposte. Bisogna rilevare, tuttavia, che la certezza raggiunta in relazione alla presenza nel liquido fisiologico del Guardiola di sostanza proibita; alla concentrazione particolarmente elevata di detta sostanza ed alla impossibilità di una produzione endogena ha reso superfluo (come rende superfluo ancora oggi) prendere specificamente in esame rilievi che in nessun caso potrebbero condurre ad una diversa soluzione del caso. Ne discende che la censura mossa alla decisione dei primi giudici non può essere, come già detto, accolta.

Da ultimo il trattamento sanzionatorio, ritenuto particolarmente afflittivo dal calciatore. Le ragioni prospettate dall'appellante hanno certamente un fondamento di verità e questa Commissione d'Appello intende farsene carico. Se ne sono fatti carico, tuttavia, anche i Giudici di prima istanza che difatti, a fronte di una violazione oggettivamente grave, come tale meritevole di ben altra sanzione, hanno fatto valere la "modifica" di cui all'art. 13 del Regolamento e fissato la sospensione in quei mesi 4 che collocano l'entità della sanzione ben al di sotto degli 8 mesi consentiti (attraverso la riduzione massima della pena base, peraltro) dall'art. 12 dello stesso Regolamento.

Condividendo in pieno le valutazioni operate dalla Commissione Disciplinare ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta contemperì pienamente le contrapposte esigenze dettate, da un lato, dalla gravità oggettiva della violazione e dalla conseguente necessità di una risposta seria ed incisiva; dall'altro, dalla peculiarità del caso per ciò che

riguarda le caratteristiche professionali e personali del calciatore che si è reso responsabile della violazione. Ritiene in definitiva che la sanzione inflitta al Guardiola sia perfettamente adeguata alla reale gravità del caso, così come valutato nei suoi molteplici risvolti e da tutti i possibili punti di vista. Anche l'appello proposto dal calciatore in punto di natura ed entità della sanzione non merita, pertanto, accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Guardiola Sala Josep, dal Brescia Calcio di Brescia e dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., così decide:

- respinge l'appello del calciatore Guardiola Sala Josep;
- respinge l'appello del Brescia Calcio;
- accoglie parzialmente il ricorso dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, dispone l'effettuazione di controlli a sorpresa per mesi sei a decorrere dal termine della squalifica, da effettuare a cura dell'Ufficio suddetto;
- conferma nel resto;
- ordina incamerarsi le tasse versate dal calciatore Guardiola Sala Josep e dal Brescia Calcio.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE STAM JAKOB AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 - A FAR DATA DAL 17.11.2001, DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER MESI 5 DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI SQUALIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.233 del 24.1.2002)

5 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 - A FAR DATA DAL 17.11.2001 - E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER LA DURATA DI MESI 5 A DECORRERE DAL TERMINE DELLA SQUALIFICA, INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO AL CALCIATORE STAM JAKOB (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.233 del 24.1.2002)

Con atto n. 113/01, in data 14 dicembre 2001, la Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Stam Jakob, tesserato per la S.S. Lazio, il quale era risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanalone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A Lazio-Atalanta, in data 13 ottobre 2001.

I valori dei metaboliti del nandrolone, corretta la soglia a 2.8 ng/ml in relazione alla densità dell'urina dell'atleta, secondo quanto prescritto dal C.I.O., risultavano, in esito alle controanalisi, a cui assistevano anche i periti di parte nominati dall'atleta, rispettivamente di 4,6 ng/ml per il norandrosterone (NA) e di 5,0 ng/ml per il noreticolanalone (NE).

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 17 novembre 2001, disponeva, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva del calciatore Stam, con decorrenza immediata.

Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, richiama l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti della S.S. Lazio (la cui condotta era stata esaminata anche allo scopo di valutare gli estremi per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel caso della ripetuta violazione delle norme antidoping da parte di propri tesserati, essendo già stato interessato da provvedimento disciplinare il calciatore Couto Fernando), avendo il suo staff dimostrato di aver correttamente applicato il Codice di comportamento e le connesse prescrizioni attuative emesse dalla F.I.G.C., chiedeva, in via definitiva, la comminazione nei confronti del calciatore della sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi dieci, unitamente alla sanzione pecuniaria di lire 200.000.000 e all'applicazione della misura dei controlli a sorpresa per mesi sei dal termine del periodo inflitto di sospensione dall'attività.

La Procura Antidoping, in particolare, rilevava l'inerzia processuale dell'atleta, che si era difeso genericamente senza indicare, nemmeno in via ipotetica, a quali cause poteva essere ascritta la sua positività, ritenuto altresì di poter facilmente confutare la teorizzazione della possibile produzione endogena a fronte di valori di NA ben superiori ai 2 ng/ml, prendeva atto delle decisioni di questa C.A.F. adottate il 6 settembre 2001 (decisioni sul caso "Torrise" e seguenti), ma riteneva di dover fare riferimento agli ulteriori sviluppi successivamente avuti in materia, e quindi anche al formale recepimento, in data 12 settembre 2001, del Codice di comportamento emanato dalla Lega Calcio in data 19 giugno 2001, nonché, dal punto di vista fattuale, alla circostanza del recente crollo del numero dei casi di positività per nandrolone, alla luce anche delle nuove disposizioni.

Tale ultima considerazione imponeva, ad avviso della Procura, di valutare con maggiore rigore la responsabilità degli eventuali atleti coinvolti, soprattutto - come nel caso di Stam - di fronte ad un non irrilevante superamento della soglia di positività, pur dovendosi nella specie tener conto, ai fini dell'applicazione delle attenuanti nella quantificazione delle sanzioni, dell'assenza di riscontri in ordine alla preordinazione del trattamento dopante al fine dell'alterazione della performance sportiva, dell'età dell'atleta (29 anni) e dell'assenza di precedenti specifici.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia che si avversa, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e sentiti gli interessati, ritenendo provata la responsabilità del calciatore ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del Regolamento dell'Attività Antidoping, decideva di infliggere la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi cinque, unitamente alla sanzione pecuniaria di 50.000,00 euro e alla misura accessoria dei controlli a sorpresa per mesi cinque a decorrere dal termine della squalifica.

I motivi dell'impugnata decisione sono incentrati sulle seguenti sintetiche considerazioni:

- la valenza probatoria del dato obiettivo ed incontestabile della presenza della sostanza vietata (nandrolone) nei campioni di Stam non poteva essere messa in discussione alla stregua di una possibile produzione endogena di NA, in quanto, in ogni caso, i valori riscontrati nel calciatore, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, erano del tutto incompatibili con qualsiasi produzione endogena;

- parimenti, l'assenza di effetti anabolizzanti nel calciatore doveva ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 13, comma 1, della citata regolamentazione antidoping, correlata esclusivamente all'assunzione, anche isolata ed episodica, della sostanza proibita e non agli effetti che tale assunzione può o meno produrre;

- per converso, rilievo sintomatico poteva attribuirsi al dato ulteriore, evidenziato nell'atto di deferimento e non contestato dalla difesa del calciatore, dell'accertata presenza di sostanze steroidee (Deidroepiandrosterone e Delta-4Androstenedione) in quantità nettamente superiore alla norma;

- quanto alla sanzione, la stessa, esclusa l'ipotesi dell'assunzione intenzionale e rilevato, anzi, che questa aveva avuto il carattere dell'assoluta occasionalità, doveva essere individuata, in considerazione anche della pregressa attività agonistica e dell'età del calciatore, nelle già ricordate misure della sospensione da qualsiasi attività agonistica per il periodo di mesi cinque e della multa di 50.000,00 euro, nonché in controlli antidoping senza preavviso per la durata di mesi cinque dal termine della squalifica.

Avverso detta decisione hanno interposto appello sia l'Ufficio di Procura Antidoping che il calciatore Stam.

Il primo ha contestato la decisione della Commissione Disciplinare essenzialmente nella parte in cui ha applicato la sanzione della squalifica nella misura ridotta di cinque mesi.

Ha, in particolare, lamentato che l'Organo di prime cure, pur ritenendo pienamente dimostrata la positività dell'atleta, essendo incontestato il riscontro di positività, escluso il collegamento ad un eventuale produzione endogena come anche la rilevanza della mancata produzione di effetti anabolizzanti, nell'accogliere solo in parte le richieste della Procura, ha disposto l'applicazione di sanzioni estremamente esigue e drasticamente difformi dal quadro regolamentare di riferimento.

Ha quindi chiesto di riconsiderare l'indirizzo interpretativo recentemente adottato in casi analoghi da questa Commissione d'Appello, limitando il potere riduttivo nella determinazione delle sanzioni all'applicabilità dell'attenuante specifica, di stretta interpretazione, di cui all'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento dell'Attività Antidoping, a mente del quale, all'esito delle indagini, può essere ridotta, su richiesta della Procura Antidoping, fino ad un massimo di due terzi, e quindi nella specie non al di sotto degli 8 mesi di sospensione dall'attività, la sanzione a carico dell'atleta, ma solo ove quest'ultimo abbia fornito una collaborazione determinante (di cui nella specie non vi sarebbe stata traccia, ad avviso della Procura) per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

In altri termini, la Commissione Disciplinare avrebbe erroneamente applicato gli articoli 12 e 13 del Regolamento dell'Attività Antidoping, nel senso che nel fare applicazione, nel caso sottoposto a giudizio, del potere di modifica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), punto III), del Regolamento, non avrebbe potuto determinare la pena al di sotto del limite minimo di 8 mesi previsto dal citato articolo 12, comma 3, dello stesso Regolamento. Per di più la Commissione avrebbe accordato una riduzione della sanzione fino a cinque mesi di squalifica senza nulla motivare in ordine alla eccezionalità della vicenda esaminata e senza attribuire il giusto valore alla concentrazione notevolmente superiore alla soglia consentita dei metaboliti del nandrolone rinvenuti nel liquido fisiologico dell'atleta in argomento.

Non ricorrevano inoltre gli estremi per ritenere la positività connessa ad una condotta assolutamente occasionale, ed occorreva tenere conto anche della circostanza, già evidenziata nell'atto di deferimento, che nel frattempo era intervenuto il formale recepimento da parte della F.I.G.C. del Codice di comportamento deontologico, nonché, non da ultimo, del rilievo sintomatico che necessariamente assumeva l'accertata presenza, a carico del calciatore, di ulteriori sostanze steroidee in quantità nettamente superiori alla norma. Dell'ultimo elemento peraltro aveva fatto menzione la Commissione Disciplinare, senza però trarne le debite conseguenze a livello di sanzione.

L'Ufficio di Procura ha conseguentemente chiesto, in definitiva, in riforma (in parte qua) della decisione impugnata, la comminazione della sospensione da ogni attività agonistica per mesi otto, unitamente alla pena pecuniaria di euro 103.000,00 ed ai controlli a sorpresa per mesi sei dalla scadenza del periodo di squalifica.

Le suddette richieste, suffragate dalle riportate considerazioni, sono state ribadite dalla Procura in sede di udienza dinanzi a questa Commissione d'Appello.

Il reclamo del calciatore Stam giostra invece su aspetti ben conosciuti da questa Commissione, essendo stati essi, in gran parte, oggetto di disamina nei casi recentemente trattati nel settembre 2001.

In particolare, la principale censura mossa alla decisione impugnata è quella di non avere tratto correttamente le doverose conclusioni dopo aver obiettivamente ed inconfutabilmente accertato, in punto di fatto, il carattere assolutamente occasionale, sporadico e involontario dell'assunzione della sostanza proibita, al punto da poter escludere che si possa parlare con appropriatezza di termini di "doping".

Tali conclusioni sarebbero corroborate dalle consulenze tecniche di parte prodotte dalla difesa dell'atleta, ed in particolare dalle dettagliate risultanze dell'esame DEXA effettuato sull'atleta in argomento a cura del Prof. Moretti dell'Istituto di Endocrinologia dell'Università di Roma "Tor Vergata", e non a caso tutti i controlli effettuati prima e dopo la riscontrata positività avrebbero dato esito negativo.

Né potevano essere individuati, a carico dell'atleta, i connotati di un atteggiamento colposo, a titolo di negligenza, imprudenza o imperizia, solo considerando l'obiettiva situazione di incertezza circa gli integratori alimentari, spesso risultati contaminati e senza indicazioni fedeli o complete.

Le conclusioni dell'ulteriore consulenza tecnica effettuata a cura dell'Istituto di Farmacologia e Tossicologia dell'Università di Amsterdam non consentivano, inoltre, di escludere una produzione endogena della sostanza proibita relazionata alla struttura fisica dell'atleta.

L'atleta, per come assistito dal proprio difensore avv. Ugo Longo, ha dunque concluso per il proscioglimento, ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione meno severa (vista anche la particolare afflittività della sanzione ove posta a raffronto con casi simili), tenuto conto di tutte le circostanze obiettive favorevoli emerse in sede di giudizio disciplinare, nonché degli elementi soggettivi relativi alla personalità dell'incolpato, ai suoi precedenti ed all'età del medesimo. In via ulteriormente subordinata ha chiesto l'eliminazione dell'ulteriore misura dei controlli a sorpresa, che risulterebbe incompatibile con l'accertata occasionalità dell'episodio ascrittogli, nonché in ogni caso priva di fondamento ed inutilmente afflittiva.

Entrambi i reclami, che debbono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione ed in quanto proposti avverso la medesima decisione, meritano parziale accoglimento, anche se nel caso del reclamo della Procura Antidoping l'accoglimento concerne solo il prolungamento della durata del periodo dei controlli senza preavviso da mesi cinque a mesi sei, non risultando dovuto né soprattutto congruo, a tal ultimo proposito, correlare (come ha fatto invece la Commissione Disciplinare) la durata del periodo dei controlli a sorpresa alla durata del periodo dell'inflessa sospensione dall'attività, atteso che la misura accessoria trova spazio solo al termine del periodo di squalifica, e per ben altre finalità (deterrenza e prevenzione e non afflizione).

Venendo al merito della violazione riscontrata, resta in definitiva accertato il dato obiettivo, non contestato dal reclamante ed ulteriormente confortato dal ritrovamento di altre sostanze steroidee, della presenza nel campione dei metaboliti della sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi in particolare di "steroidi anabolizzanti androgeni"), in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O..

Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare dello Stam, a norma dell'art.12 del Regolamento dell'Attività Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art.13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattando-

si, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che, come confermato dalle indagini espletate e corroborato dalle conclusioni del Procuratore antidoping, non può assumere i connotati dell'intenzionalità.

Manca infatti, a tal ultimo riguardo, ogni elemento di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva.

La disciplina regolamentare vigente in materia di doping (ed in particolare il citato art.13) sembra chiaramente configurare due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e il doping non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (si veda anche l'art.12, comma 4, del vigente Regolamento Antidoping), quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole.

Non a caso è richiesta solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) una specifica dimostrazione, seppur con qualsiasi mezzo, dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole.

Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità colposa del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di integratori alimentari di dubbio contenuto o comunque (nel momento attuale di estrema confusione in materia) la cui non contaminazione non sia seriamente e scientificamente testata.

Tanto premesso, gli elementi forniti a discolta da parte dello Stam, seppur rilevanti ai fini della definizione di un quadro di assunzione occasionale sporadica ed in ogni caso non intenzionale, nonché comunque ai fini della determinazione delle sanzioni, non sono in grado di vincere la presunzione di responsabilità che vige a suo carico.

Il calciatore, con l'atto di reclamo, lamenta la mancata attenta considerazione, nel primo grado di giudizio, di elementi che potevano ragionevolmente escludere l'uso, volontario o involontario, di sostanze anabolizzanti, nella specie il nandrolone.

Si fa riferimento, in particolare, agli esiti delle consulenze di parte, rese, sul caso specifico, da parte di eminenti accademici italiani e stranieri operanti presso Istituti di endocrinologia e di farmacologia e tossicologia.

Ma gli elementi forniti non si appalesano in grado di scalfire la rigida presunzione di colpa posta a carico, dalla normativa vigente, dell'atleta risultato positivo, e l'unico dato obiettivo continua ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevato allo Stam, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita.

Le tesi prospettate dall'incolpato, circa l'esclusione dell'assunzione anche involontaria alla luce dell'esame DEXA, e quindi della riscontrata assenza di effetti biologici derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti verificata nella composizione corporea delle masse grasse e magre corporee, nonché in relazione alla possibile produzione endogena dei metaboliti, scontano, infatti, la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche.

Nel senso che, pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolta non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento, avvenuto in termini in verità non irrilevanti, della soglia C.I.O. di positività.

Ulteriore conferma di ciò è data dalla considerazione che, a fronte dell'asserita produ-

zione da parte dell'organismo dello Stam di rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la positività al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in pressoché tutti i controlli cui il suddetto atleta è stato sottoposto, anche a cura della società di appartenenza, sia prima che dopo la gara in argomento, a parità di condizioni di stress agonistico.

In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si tratta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l'aspetto scientifico del nesso di causalità.

Risultando dunque integrata, alla luce del superamento della soglia di positività, la fattispecie di responsabilità per doping non intenzionale prevista dal Regolamento Antidoping, occorre a questo punto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni, che richiede qualche cenno di premessa di carattere generale, e relativamente al quale occorre dare conto anche dell'appello della Procura Antidoping.

Va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al C.U. n.33 del 21 agosto 2001 prevede, all'art. 13, comma 1, lett. b), per i casi, come il presente, di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa.

La Commissione condivide, vista anche l'indubbia rilevanza dell'accaduto e l'opportunità di agire a titolo preventivo, la scelta adottata dai giudici di prima istanza, e quindi il riferimento alla tipologia di sanzione più grave, ovvero quella sospensiva, di cui al punto III.

La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di "modificare", e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima.

Non può concordarsi con la Procura Antidoping circa l'impossibilità, nell'esercizio della predetta facoltà di modifica, di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), alla stregua della previsione dell'art. 12, comma 3, del Regolamento, che prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può in alcun modo precludere l'utilizzabilità del potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III.

In altri termini, a giudizio dell'Ufficio di Procura Antidoping, la Commissione Disciplinare sarebbe incorsa in errore, nell'applicare al caso in esame le distinte riduzioni previste dagli artt. 12 e 13 del Regolamento, nel senso che il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), punto III, non avrebbe dovuto comportare l'applicazione di pena inferiore al limite minimo fissato dall'art. 12, comma 3. I rilievi dell'Ufficio requirente sono degni di considerazione soprattutto per ciò che riguarda il rischio di una eccessiva discrezionalità e della conseguente possibilità che casi analoghi vengano valutati in modo difforme tra discipline sportive diverse o addirittura all'interno di una medesima attività agonistica (emblematiche, circa la necessità di perseguire l'omogeneità di trattamento, risultano indubbiamente le recentissime decisioni, rese note in data 7 febbraio 2002, della Camera di Conciliazione e Arbitrato del C.O.N.I., in merito al caso di due giocatori di rugby, nonché, a livello internazionale, del Tribunale di Arbitrato dello Sport, in merito al caso di un atleta lettone di bob).

Ad avviso di questa Commissione, siffatto rischio non discende, tuttavia, dal cattivo uso che i primi giudici avrebbero fatto delle norme in questione o da una loro erronea interpretazione, quanto dalla discrezionalità particolarmente ampia che il regolamento consente nel quantificare la sanzione in presenza di “*circostanze specifiche eccezionali*”; discrezionalità che è frutto di scelte di politica sportiva sulle quali non è consentito in questa sede interloquire.

Non può revocarsi in dubbio che la “*riduzione*” di cui all’art. 12 e la “*modifica*” di cui all’art. 13 siano fattispecie distinte, fatte dipendere ciascuna da presupposti di differente natura, a carattere esclusivamente soggettivo nel primo caso (“*la collaborazione determinante per l’accertamento della verità*” fornita dall’atleta), ed a carattere oggettivo nel secondo (la presenza di “*circostanze specifiche eccezionali*”).

Ciò posto, un corretto approccio ermeneutico delle disposizioni regolamentari in esame non preclude di applicare al caso concreto, presenti i relativi presupposti, il potere di “*modifica*” di cui all’articolo 13, senza fissare limiti (né reperendoli aliunde) che lo stesso articolo non prevede.

Non sembra dunque che l’operato della Commissione Disciplinare meriti censure per aver fissato la sospensione dello Stam al di sotto degli otto mesi, riconoscendo la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 13, ed individuando così la pena in una misura inferiore al limite minimo stabilito dall’art. 12.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per l’impiego del predetto potere di modifica, nel senso che si deve ridurre ulteriormente, nella presente applicazione, la sanzione edittale minima prevista, portandola dunque alla misura equitativamente individuata (4 mesi di sospensione dall’attività) per casi analoghi, dai quali, aderendosi alla richiesta subordinata della difesa del calciatore, non occorre discostarsi, anche alla stregua dei profili che si vanno ad esporre.

Innanzitutto, come rilevato anche dai primi giudici, ogni elemento agli atti depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale.

I controlli, in verità non particolarmente numerosi, ai quali l’atleta è stato sottoposto nella sua carriera, ed in particolare quelli effettuati in prossimità al prelievo di cui in causa, hanno dato tutti risultato negativo.

Gli esiti dell’analisi DEXA non possono, come è noto, escludere un’assunzione sporadica, ma al tempo stesso corroborano, con il loro esito negativo, le conclusioni assunte anche nel giudizio di prime cure, circa l’assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale di cui si verte.

Orbene, ritiene il Collegio che l’acquisito elemento dell’occasionalità non possa non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione, pur dovendosi dare atto, d’altra parte, di una non particolarmente fattiva “*collaborazione processuale*” da parte dell’atleta incolpato.

L’età sportivamente avanzata dell’atleta, e quindi la considerazione del presumibile residuo di attività agonistica, confortano ulteriormente circa la scelta di operare in senso riduttivo nei confronti della sanzione applicabile, sembrando comunque corretto valutare la concreta afflittività della pena, e questo sia in relazione ai risvolti sportivi dell’età anagrafica dell’atleta, che, seppur non in maniera decisiva, tenendo conto anche del periodo della stagione calcistica in cui la sospensione dell’attività si va a collocare.

Ma, oltre agli aspetti sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più generale che giustificano in concreto, a norma del Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale, potendo essi assurgere a rivestire il ruolo di quelle circostanze eccezionali che giustificano, ai sensi della norma, l’esercizio del potere riduttivo.

Relativamente alla sostanza di cui si verte, per la quale non è escludibile una produ-

zione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali: la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente "contaminati" e sui quali ha messo in guardia anche la F.I.F.A. (in tale ottica, oltre a doversi ribadire che l'atleta nel momento attuale, contraddistinto indubbiamente da un certo caos scientifico-mediatico, se non vuole incappare nella presunzione di responsabilità colpevole, deve limitarsi ad usufruire di prodotti sicuri e "puliti" in quanto in tal senso scientificamente testati, non fermandosi al contenuto dell'etichetta, è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'applicazione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l'influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche; la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico.

Come già precedentemente evidenziato dalla Commissione, gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che continua a non brillare per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi ai casi di doping occasionale e non intenzionale per nandrolone.

Fermo restando che il superamento delle soglie prescritte comporta, con le relative conseguenze anche di tipo sanzionatorio, l'applicazione dei rigorosi meccanismi della responsabilità per colpa presunta, corre nondimeno l'obbligo di rilevare che anche nel caso attualmente sottoposto all'attenzione della Commissione non si assiste, nel complesso, a valori molto al di sopra della soglia di positività, come invece accaduto per altre discipline sportive. Né risulta opportuno, in un ambito piuttosto omogeneo, riservare soverchio rilievo ai comunque diversi margini di superamento della predetta soglia di positività, che, come la scienza insegna, potrebbero trovare ragione, anche a fronte dell'eventuale assunzione di medesime quantità di prodotto, nelle diverse predisposizioni e reazioni soggettive degli organismi degli atleti coinvolti.

A tal ultimo riguardo conforta anche l'atteggiamento della Procura Antidoping, la quale si è definitivamente orientata verso la richiesta di applicazione di una sanzione sospensiva uniforme (otto mesi di sospensione unitamente alla multa ed ai controlli a sorpresa) per tutti i calciatori coinvolti nei casi in trattazione di doping non intenzionale per nandrolone.

La Commissione d'Appello ritiene, in definitiva, che non sussistano elementi per riservare diverso trattamento al calciatore Stam, rispetto ai casi analoghi precedentemente trattati.

Né, al riguardo, sembra poter rivestire portata decisiva il formale recepimento da parte della F.I.G.C. dell'apposito Codice deontologico di comportamento, nel frattempo intervenuto, che pure ha indubbiamente inciso connotando di "normatività" la fattispecie colposa addebitabile all'atleta dopato, dovendosi, ancora una volta, attribuire peso prevalente agli aspetti della assoluta non intenzionalità, occasionalità e sporadicità, sufficientemente appurati anche con riguardo al caso di specie.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo del calciatore e quindi ulteriormente riducendo la sanzione sospensiva inflitta in primo grado, ritiene di poter disporre, nei confronti del calciatore Stam Jakob, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica per mesi quattro, a decorrere dal 17 novembre 2001 e fino a tutto il 16 marzo 2002, dovendosi fare riferimento come dies a quo al giorno stesso dell'applicazione della misu-

ra cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stesso della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Si ribadisce ancora una volta che la modifica, nel senso di una rilevante riduzione, attese le circostanze sopra esposte, della sanzione minima prevista per doping non intenzionale, in parte commutata nella sanzione pecuniaria, non esclude affatto che, di fronte all'eventuale ripetersi della positività per la sostanza vietata in argomento, si debba in futuro addivenire all'irrogazione delle ben più severe e afflittive sanzioni previste in tal caso dalle norme regolamentari.

Il reclamo dell'Ufficio di Procura Antidoping va invece accolto, per le motivazioni già accennate, solo nella parte in cui chiede l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa a carico del calciatore per la durata di mesi sei (e non cinque), a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione dell'attività, a norma dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Antidoping. Tali controlli dovranno effettuarsi a cura e sotto il coordinamento della richiamata Procura.

Risulta altresì equo al Collegio il mantenimento della sanzione pecuniaria nella misura inflitta in prima istanza dalla Commissione Disciplinare (Euro 50.000,00)

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti, accoglie parzialmente i ricorsi del calciatore Stam Jakob e dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, infligge al calciatore Stam Jakob la sospensione da ogni attività agonistica per mesi 4 a far data dal 17.11.2001 fino a tutto il 16.3.2002, nonché la sanzione pecuniaria di euro 50.000,00 oltre l'ulteriore misura di controlli a sorpresa per mesi sei a decorrere dal termine della squalifica, da effettuare a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Ordina restituirsi la tassa versata dal calciatore Stam Jakob.